



COMUNE DI CRESSA

PROVINCIA DI NOVARA

SERVIZIO TECNICO

Via Jean de Fernex n. 13
28012 CRESSA (NO)
e.mail: tecnico@comune.cressa.no.it

Tel. 0322/863610 - Fax 0322/863112
Codice Fiscale e P.I. 00379480031
pec: cressa@cert.ruparpiemonte.it

data, 14/03/2024

Spett.le
PROVINCIA DI NOVARA
Funzione Affari Istituzionali
Settore Ambiente – Ufficio Rifiuti e Bonifiche.
Piazza Matteotti 1
28100 Novara
PEC: protocollo@provincia.novara.it

OGGETTO: Ditta Multiservice. – D.Lgs 152/08 e smi verifica di assoggettabilità a VIA per ampliamento attività esistente di impianto di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero e vendita di materiali, rottamazione di veicoli a motore e stoccaggio veicoli bonificati, esposizione veicoli bonificati. – **RETTIFICA PRECEDENTE PARERE PROT. 1284 DEL 13/03/2024**

Il presente parere sostituisce precedente parere prot. 1284 del 13/03/2024 inviato in data odierna.

La Società Multiservice srl, con sede a Cressa in Via Mario Ferrari, 1 – loc. San Giovanni, ha avviato una istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e smi.

Il progetto riguarda l'aumento dell'area di stoccaggio/esposizione dei veicoli bonificati (CER160106) e da bonificare (CER160104*), con conseguente aumento complessivo dell'area autorizzata per l'attività, per un totale superiore a 10.000 m².

Da un punto di vista urbanistico, con riferimento al vigente PRGC di Cressa, le aree interessate risultano inserite come:

Articolo 40 - Aree per insediamenti terziari di nuovo impianto

sottoposte ai seguenti vincoli:

Aree soggette a strumento urbanistico esecutivo;

Articolo 49 - Norme per la salvaguardia idrogeologica

L'azienda si occupa di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero e vendita di materiali, rottamazione di veicoli a motore e stoccaggio veicoli fuori uso bonificati entrando pertanto nella definizione di terziario, occupandosi contemporaneamente di servizi industriali, lavorazioni e commercializzazione.

Si richiamano integralmente i contenuti della precedente relazione istruttoria di questo Comune prot. 4535 del 06/11/2023.

Viste le integrazioni pervenute, si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1. in relazione ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004 art. 142 lettere c) e g), che insistono parzialmente sull'area di che trattasi, si prende atto che, conclusa la fase in oggetto, all'atto di presentazione del Permesso di Costruire relativo al deposito rottami richiesto, verrà congiuntamente depositata istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del medesimo decreto;
2. vista la relazione geologica del dr. Marco Marini e, in particolare, il capitolo 4 – Compatibilità con la vincolistica geologica, l'area interessata dall'intervento risulta ascritta in gran parte alla classe II e, per settori più limitati, alla classe IIIA.

Nel caso in esame le porzioni ascritte alla classe IIIA rappresentano le fasce di rispetto del Cavo Borromeo e della Roggia Galeazza, che scorre tombinata all'interno della proprietà.

Per quanto concerne i settori ascritti alla classe IIIA, le norme geologiche del PRGC, il RD 523/1904 e il RD 368/1904 comporteranno le seguenti limitazioni:

- a. la superficie di terreno a distanza inferiore a m 4 da entrambi i lati della tombinatura della Roggia Galeazza, compresa la proiezione della tombinatura medesima (area demaniale e area soggetta a inedificabilità assoluta con divieto di modificazione morfologica), non potrà essere pavimentata, fatte salve autorizzazioni rilasciate dalla Regione Piemonte – Settore OOPP Difesa Suolo, da verificare in sede di rilascio del Permesso di Costruire, successivamente alla conclusione della procedura in oggetto.
- b. la superficie di terreno a distanza inferiore a m 5 dalla sponda del cavo Borromeo (area soggetta a inedificabilità assoluta con divieto di modificazione morfologica), non potrà essere pavimentata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Consorzio di Irrigazione Est Sesia, da verificare in sede di rilascio del Permesso di Costruire, successivamente alla conclusione della procedura in oggetto;
- c. sulla porzione di terreno compresa tra il limite di 4 e 10 m dalla sponda del Cavo Borromeo e dalla tombinatura della Roggia Galeazza, che risulta sottoposta a tutela parziale, sono vietate le edificazioni ma sono ammesse opere di superficie e/o complementari quali recinzioni di tipo aperto o alberato, strade e in generale interventi che non interagiscano negativamente con la dinamica del corso d'acqua, previa l'autorizzazione dell'autorità idraulica competente (Regione Piemonte – Settore OOPP).
Fatte salve le opere esistenti e autorizzate nonché le opere di pavimentazione richieste, si prescrive il divieto di realizzazione di alcun tipo di opera (ad esempio la riserva idrica con locale di pompaggio) all'interno della fascia di terreno posta a distanza inferiore a m 10 dal Cavo Borromeo e dalla Roggia Galeazza.
- d. sulle aree non pavimentate non sarà possibile effettuare lo stoccaggio del rifiuto richiesto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bordin geom. Marco

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Data Ricezione: 14/03/2024 13:47:41
Destinatari: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
Mittente: cressa@cert.ruparpiemonte.it
Oggetto: Prot. N.1301 del 14-03-2024 - Ditta Multiservice. D.Lgs 152/08 e smi
verifica di assoggettabilit  a VIA per ampliamento - RETTIFICA PRECEDENTE PARERE
PROT. 1284 DEL 14/03/2024
Data Spedizione: 14/03/2024 13:43:19
Tipo Messaggio: PEC